

SCHEMA DI CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DEGLI ARTT. 16 E 17 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2, , PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, A FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO – ADIGE/SÜDTIROL. LOTTO UNICO.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 76735459A6

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI

ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ART. 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA

ART. 6 – OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE

ART. 7 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DEL FORNITORE

ART. 8 – NEGOZIO ELETTRONICO

ART. 9 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

ART. 10 – REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE

ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA

ART. 12 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE TECNICO

ART. 13 – SUPERVISIONE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA

ART. 14 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 15 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

ART. 16 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

ART. 17 – VICENDE SOGGETTIVE DEL FORNITORE

ART. 18 – CESSIONE DEI CREDITI/DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

- ART. 19 – SUBAPPALTO**
- ART. 20 – TUTELA DEI LAVORATORI E CAMBIO APPALTO**
- ART. 21 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE
DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO**
- ART. 22 - IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO**
- ART. 23 – CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI**
- ART. 24 – SICUREZZA**
- ART. 25 - GARANZIA DEFINITIVA**
- ART. 26 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**
- ART. 27 – PENALI**
- ART. 28 - CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI**
- ART. 29 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI CONTRATTI DI FORNITURA**
- ART. 30 – RECESSO**
- ART. 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE**
- ART. 32 – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI**
- ART. 33 – TRASPARENZA**
- ART. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- ART. 35 - CLAUSOLA FINALE**

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Nella Convenzione, nel presente Capitolato amministrativo, nel Capitolato tecnico e in tutti i loro allegati ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato:

Amministrazione/i Contraente/i: le amministrazioni e gli altri enti e società che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 bis della l.p. n. 23/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 39 bis, commi 3, della l.p. n. 3/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono legittimate ad utilizzare la Convenzione.

Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del presente Capitolato amministrativo;

Convenzione: la Convenzione stipulata tra l'APAC e il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Ordinativo di Fornitura: il documento, con il quale la/e Amministrazione/i Contraente/i, attraverso la/e Unità Ordinante/i e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;

Contratto attuativo e/o contratto di fornitura: l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione, opportunamente integrate e/o personalizzate;

Giorno lavorativo: da lunedì a venerdì, compreso sabato e festivi, se richiesti;

Parte: APAC o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");

Committente: APAC;

Sito delle Convenzioni: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni presente all'indirizzo: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaEnti/convenzioni.asp>, gestito tramite strumenti di "Information Technology", contenente un'area dedicata alla Convenzione;

Gestore del Sistema Informatico per il Negozio Elettronico: la Società Informatica Trentina S.p.A.;

Capitolato Tecnico: il documento Allegato al presente documento;

Fornitore/Società di emissione: il soggetto risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

Importo della fornitura: l'importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto dei singoli Ordinativi di fornitura. L'importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei BPE richiesti utilizzabili nell'arco della durata della Convenzione per il loro Valore Nominale al netto di IVA e ridotto dell'eventuale ribasso. All'importo così determinato, in sede di fatturazione, sarà applicata l'IVA ai sensi di Legge.

Importo Massimo della Convenzione: si intende l'importo corrispondente a Euro 55.392.000,00 **I.V.A. esclusa**, di cui Euro 0,00 (zero/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ridotto della percentuale di sconto prodotto in offerta economica dal Fornitore;

Offerta Economica: il documento allegato alla Convenzione, formulato dal Fornitore in base ad uno schema contenuto negli atti di gara;

Offerta Tecnica: il documento allegato alla Convenzione, formulato dal Fornitore in base alle regole poste dal disciplinare di gara;

Sede/i di consegna: ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti. Tali sedi saranno indicate negli Ordinativi di Fornitura;

Unità Approvvigionante: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti eventualmente indicati nell'Ordinativo di Fornitura. Le Unità Approvvigionanti possono essere espressamente delegate dall'Unità Ordinante a gestire operativamente il rapporto contrattuale derivante dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

Unità/Punto/i Ordinante/i: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti, registrati al Sito delle Convenzioni, autorizzati ad impegnare la spesa ed abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura;

Ferme restando le definizioni sopra esposte, si intende per:

Buono pasto elettronico (BPE): il mezzo di pagamento con Valore Nominale IVA inclusa determinato dalle Amministrazioni Contraenti, avente le caratteristiche di cui al Capitolato Tecnico e utilizzato per acquistare un pasto presso un esercizio convenzionato;

Utilizzatore: il dipendente ovvero altro soggetto identificato dall'Amministrazione Contraente che ha la facoltà di utilizzare il BPE;

Commissione/Sconto incondizionato: la percentuale sul Valore Nominale del BPE al netto di IVA che il Fornitore applica agli Esercizi Convenzionati per ciascuna transazione in conformità alla sua offerta tecnica;

Ribasso: lo sconto sul Valore nominale del BPE al netto di IVA, espresso in percentuale, che il Fornitore riconosce alle Amministrazioni Contraenti, per ciascun BPE in conformità alla sua offerta economica;

Esercizio/i: gli esercizi individuati dal codice di attività (ATECO) per la classificazione delle attività economiche, elencati nell'allegato n. 3 al Capitolato Tecnico, presso i quali dovrà essere garantito l'utilizzo di smart card agli utilizzatori delle Amministrazioni Contraenti;

Esercizio/i convenzionato/i: gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la "spendibilità" dei BPE;

Esercenti: i titolari degli Esercizi;

Fornitore/Società di emissione: il soggetto risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

Circuito Comune Esercizi (CCE): l'insieme degli Esercizi Convenzionati presso i quali sono spendibili i BPE, gestito dalla Provincia autonoma di Trento, definito in sede di offerta tecnica ed eventualmente successivamente integrato/modificato con esercizi aventi le stesse caratteristiche;

Circuito Singolo Esercizi (CSE): l'insieme degli Esercizi Convenzionati, di cui all'art. 6, comma 4, del Capitolato Tecnico, presso i quali sono spendibili i BPE, gestito da ciascuna Amministrazione Contraente ad eccezione della Provincia autonoma di Trento e delle agenzie ed enti strumentali di cui all'allegato A della l.p. n. 3/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Valore Nominale: il valore del BPE, comprensivo di IVA, definito da ciascuna Amministrazione Contraente;

Valore aggiudicato: il Valore Nominale del BPE, al netto dell'IVA e al netto del ribasso offerto dal Fornitore aggiudicatario, arrotondato alla seconda cifra decimale.

ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. La Convenzione è regolata dai principi in essa contenuti, dagli atti, dai documenti e dalle

normative ivi richiamati. Inoltre, è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nella Convenzione stessa.

2. L'esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura sono regolati da:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile nell'ordinamento provinciale;
- c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
- e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- h) le norme del codice civile e delle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

3. Nel caso in cui una o più previsioni della Convenzione dovessero risultare contrarie a norme

inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito della Convenzione stessa.

4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni della Convenzione risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare alla stessa un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione della Convenzione conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

5. La Convenzione deve essere interpretata in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra la Convenzione e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni della Convenzione.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa all'erogazione - da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti e delle loro Unità Approvvigionanti, del servizio sostitutivo di mensa mediante BPE, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology", come definiti nel Capitolato Tecnico.

2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a garantire l'erogazione dei servizi in oggetto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'Importo massimo della Convenzione.

3. L'erogazione dei servizi dovrà avvenire attraverso una rete di Esercizi Convenzionati con il Fornitore che dovrà possedere le caratteristiche indicate dall'art. 6 del Capitolato Tecnico, così come eventualmente integrate in fase di gara attraverso l'offerta del Fornitore.

4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella Convenzione, nel presente Capitolato amministrativo, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.

5. L'APAC si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nella Convenzione e nei suoi Allegati; in particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia raggiunto l'Importo Massimo suddetto, al Fornitore può essere richiesto, e lo stesso ha l'obbligo

di accettare, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'Importo Massimo, sino a concorrenza del 20% (venti per cento), ai sensi del comma 1, dell'art. 29 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*), previa sottoscrizione di apposito atto di sottomissione, fermo restando quanto previsto all'art. 27, comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (*legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016*).

ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni a partire dalla data di attivazione della stessa indicata dal successivo articolo 5, comma 1.
2. Sono legittimate a utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti di cui alle premesse della Convenzione.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 26 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le Amministrazioni Contraenti dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura.
4. In ogni caso, l'Amministrazione dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), anche se il valore complessivo sarà equivalente a Euro 0,00 (zero/00), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA

1. La presente Convenzione ha durata di 4 (quattro) anni che decorrono dalla data di sottoscrizione, salvo la facoltà da parte dell'APAC di recedere unilateralmente dalla medesima ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 30.
2. I singoli contratti attuativi della Convenzione hanno durata dal giorno della loro stipulazione mediante negozio elettronico e scadenza coincidente con quella della Convenzione medesima.
3. Non sarà comunque possibile aderire alla Convenzione, qualora sia stato raggiunto l'Importo Massimo previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 3.
4. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna a erogare i servizi oggetto della Convenzione indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione.
2. Il Fornitore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, pena la risoluzione della Convenzione medesima e/o dei singoli Contratti di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente può risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti.
4. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, altresì, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
5. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione delle attività oggetto della Convenzione medesima, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale può accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che è cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
7. Il Fornitore, inoltre, s'impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessari per l'esecuzione dei Contratti di Fornitura, secondo quanto specificato nella Convenzione;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) manlevare e tenere indenni le Amministrazioni Contraenti e APAC da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei

servizi alle norme previste nella Convenzione e di ricevere la reportistica necessaria;

- e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- f) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da APAC, per quanto di rispettiva ragione;
- g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonché negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione deve pervenire formalmente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica;
- h) non opporre ad APAC e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative ai servizi e/o alla prestazione dei servizi aggiuntivi di cui al Capitolato Tecnico;
- i) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o ad APAC, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura;

8. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto della Convenzione devono essere prestati con continuità. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito; il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC, assumendosene ogni relativa alea.

9. I servizi oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva; pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o APAC, per quanto di propria competenza, possono affidare gli stessi servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

10. Resta espressamente inteso che APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni Contraenti. Ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

11. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche

della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, di cui all'art. 13 del presente Capitolato Amministrativo e del Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna anche ad ottemperare a tutti gli ulteriori obblighi previsti nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara.

2. In particolare si impegna a:

- a) costituire e mantenere integro e aggiornato il CCE nei termini di cui all'art. 7 del Capitolato Tecnico;
- b) garantire il servizio ai soggetti individuati dalle Amministrazioni Contraenti in conformità ai singoli Ordinativi di Fornitura e nel rispetto del Capitolato tecnico;
- c) attivare il servizio entro 30 giorni dalla data di irrevocabilità, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Tecnico, dell'Ordinativo di Fornitura; entro tale data il Fornitore deve:
 - installare i POS (macchine per la gestione dei BPE) presso gli Esercizi Convenzionati con le caratteristiche di cui all'art. 3 del Capitolato Tecnico;
 - fornire le credenziali di accesso necessarie alla gestione informatizzata del servizio;
 - garantire, se richiesto, il riutilizzo delle Smart Card già in uso ai soggetti individuati dalle Amministrazioni Contraenti;
 - fornire eventuali nuove smart card su richiesta delle Amministrazioni Contraenti;
 - fornire alle Amministrazioni Contraenti che lo richiedano l'hardware necessario per la registrazione della matricola dell'utilizzatore sulla banda magnetica e la modifica e/o la registrazione delle informazioni inserite sulla smart card;
 - fornire l'applicazione "APP" di cui all'art. 8 del Capitolato Tecnico;
- d) provvedere, secondo quanto indicato all'art. 3 del Capitolato tecnico, all'installazione e gestione POS/Software entro 72 ore o in conformità con le tempistiche indicate nella propria offerta tecnica, dalla chiamata di richiesta di intervento, da parte dell'Esercente;
- e) garantire che gli Esercizi Convenzionati trasmettano i dati dei pasti fruiti entro e non oltre il giorno successivo all'erogazione dei pasti medesimi;
- f) assicurare che nel sistema informatico di gestione del servizio siano inseriti solo gli Esercizi Convenzionati rientranti nel CCE o nel singolo CSE;
- g) garantire che l'accesso al sistema volto a gestire e controllare la regolare effettuazione del servizio sia operante 24 ore su 24;
- h) controllare che gli Esercizi Convenzionati riservino agli utilizzatori un trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato tecnico;

- i) garantire da parte degli Esercenti il corretto adempimento delle condizioni previste nel Capitolato tecnico e negli accordi di convenzione con gli stessi sottoscritti;
- l) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni al CCE e provvedere entro, e non oltre, 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, al nuovo convenzionamento e conseguente installazione di nuovi POS, a ulteriori Esercizi nelle medesime zone o nelle immediate vicinanze;
- m) convenzionare, su richiesta delle Amministrazioni Contraenti, ulteriori Esercizi, anche non rientranti nel CCE, provvedendo all'installazione delle attrezzature e dei software necessari entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
- n) verificare il corretto utilizzo della Smart Card da parte degli esercenti con specifico riferimento agli obblighi dagli stessi assunti con la sottoscrizione degli accordi di convenzione;
- o) assicurare l'effettuazione di adeguati controlli sulla qualità e quantità dei cibi somministrati, nonché sulle condizioni igieniche e di sicurezza degli esercizi pubblici garantendo altresì che i pasti siano preparati nel rispetto delle condizioni igieniche dei locali previste dalla normativa vigente;
- p) garantire che l'Esercente attivi un sistema sostitutivo per consentire l'utilizzo dei BPE in caso di blackout o POS e/o Smart Card non funzionanti mettendo a disposizione un sistema tracciabile di rilevazione manuale delle transazioni;
- q) rilasciare, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di furto, smarrimento o deterioramento delle card da parte del soggetto individuato, a propria cura e spese, una nuova smart card provvedendo, contemporaneamente, ad inibire l'utilizzo di quella sostituita;
- r) trasmettere semestralmente alla Provincia Autonoma di Trento – APAC l'elenco degli Ordinativi di fornitura ricevuti dalle Unità Ordinanti;
- s) rispettare il termine di pagamento della fatturazione mensile degli Esercizi, dichiarato in sede di gara e comunque non superiore a 60 giorni dalla chiusura del mese di riferimento. La fattura va emessa successivamente al controllo sui dati esposti nel documento di pre-fattura proposto dal Fornitore entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento. Gli Esercizi eseguono il necessario controllo sui dati ai fini della validazione della fattura di riferimento, entro 5 giorni dal ricevimento del documento di pre-fattura. Nessun vincolo/proposta dovrà essere posto all'Esercente al fine di ottenere il rispetto/miglioramento dei termini di pagamento offerti in gara;
- t) applicare, in relazione alla Commissione/sconto incondizionato richiesto agli Esercenti, per tutta la durata della Convenzione a tutti gli Esercizi Convenzionati una commissione/sconto incondizionato non superiore a quello dichiarato nell'offerta tecnica. Resta inteso che la predetta Commissione/sconto incondizionato sarà onnicomprensiva di qualsiasi onere tecnico e

amministrativo e di tutte le fasi relative al cosiddetto ciclo passivo del BPE necessarie per portare a buon fine la transazione di pasto. Nessun corrispettivo ulteriore dovrà essere richiesto all'Esercente per adesione alla rete, gestione delle fatture compresa l'emissione automatizzata delle fatture, ciascuna transazione/trasmisione dati e nessun vincolo dovrà essere posto all'Esercente al fine di ottenere il riconoscimento della Commissione/sconto incondizionato offerti in gara;

- u) esonerare le Amministrazioni Contraenti da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra il Fornitore e gli Esercizi Convenzionati;
- v) nominare il Responsabile del Servizio per l'esecuzione della presente Convenzione, quale referente responsabile nei confronti dell'APAC, che rappresenterà ad ogni effetto il Fornitore;
- z) comunicare il nome e il recapito di un Responsabile Tecnico della Fornitura, al quale le Amministrazioni Contraenti o l'APAC faranno riferimento per ogni richiesta o segnalazione;
- w) non sospendere l'esecuzione del servizio in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le Amministrazioni Contraenti o l'APAC;
- x) attivare, secondo quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato Tecnico, due call center con numero verde per il rilascio di informazioni, uno dedicato agli esercenti ed uno dedicato alle Amministrazioni Contraenti.

3. Per tutto quanto non specificato si rinvia in dettaglio al Capitolato tecnico.

4. Le Amministrazioni Contraenti o l'APAC si riservano la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sull'esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 8 – NEGOZIO ELETTRONICO

1. Prima della stipula della Convenzione, il Fornitore deve predisporre, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della nota formale di APAC, secondo le specifiche tecniche richieste, il collegamento mediante internet per l'accesso al negozio elettronico relativo alla Convenzione al fine di:

- a) ricevere gli Ordinatori di Fornitura inviati dalle Amministrazioni Contraenti con modalità telematica; in tal senso, il Fornitore deve apprestare tutti gli strumenti necessari per la corretta ricezione degli Ordinatori di Fornitura trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti avvalendosi di strumenti di sottoscrizione digitale degli Ordinatori stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a determinare il perfezionamento del contratto;
- b) monitorare costantemente la situazione degli Ordinatori di Fornitura.

2. Il Fornitore deve, inoltre, predisporre e comunicare ad APAC, entro la data di decorrenza della Convenzione, secondo le specifiche tecniche richieste, un indirizzo di posta elettronica certificata dedicato al fine di ricevere la documentazione inviata dalle Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data di attivazione indicata al precedente art. 5, comma 1.
2. Sono legittimate a utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti come definite nelle premesse della Convenzione.
3. L'Ordinativo di Fornitura consiste in un negozio elettronico - vale a dire in un documento informatico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione e trasmesso con modalità telematiche, secondo la vigente disciplina in materia, da parte dell'Amministrazione Contraente.
4. Per la validità dell'Ordinativo di Fornitura, l'Ordinativo medesimo deve essere preceduto dalla registrazione a sistema e dalla relativa contestuale certificazione (anche in via telematica) da parte dell'Amministrazione Contraente attestante la sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive. Resta inteso che le registrazioni delle Amministrazioni Contraenti non comportano, in capo ad APAC, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascun Punto Ordinante.
5. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione a Ordinativi Principali di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato a utilizzare la Convenzione, deve, tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento, informare l'Amministrazione Contraente e APAC, motivando le ragioni del rifiuto. Qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi Principali di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, i servizi oggetto di tali Ordinativi Principali di Fornitura non vengono conteggiati nel quantitativo massimo.
6. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, il medesimo non ha validità e il Fornitore non deve darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, deve dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo. In tal caso l'Amministrazione può emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
7. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono con la ricezione da parte del Fornitore dei medesimi, che vengono trasmessi dalle stesse Amministrazioni Contraenti con le modalità sopra indicate.
8. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio del medesimo, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; decorso il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche da parte dell'Amministrazione Contraente e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi richiesti.

9. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Fornitore deve dare conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, mediante comunicazione all'Amministrazione Contraente entro un 1 (uno) giorno lavorativo successivo e quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi dalla ricezione dell'ordine, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio del medesimo.

10. Per le finalità di cui ai precedenti commi, la data di ricezione dell'Ordine, tenuto conto che l'invio degli stessi avviene mediante strumento telematico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia, si assume coincidente con la data di invio andata a buon fine.

ARTICOLO 10 - REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE

1. APAC si riserva il diritto di monitorare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore l'elaborazione di reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare ad APAC secondo i termini e le modalità specificate all'art. 11 del Capitolato tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle prestazioni fornite devono essere resi disponibili sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da APAC.

2. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna, inoltre, a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato elettronico relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA

1. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile del Procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione e l'eventuale coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. 81/2008, ai sensi di quanto stabilito all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016.

2. Il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato tecnico.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE TECNICO

1. L'Aggiudicatario deve nominare un Responsabile del Servizio oggetto della Convenzione, comunicando ad APAC - prima della stipula della Convenzione - il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.
2. Il Responsabile del Servizio dovrà avere capacità di rappresentare a ogni effetto il Fornitore. Il Responsabile del Servizio sarà referente nei confronti di APAC. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC.
3. Inoltre, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile Tecnico della Fornitura che avrà il compito di supportare le Amministrazioni Contraenti negli aspetti di tipo tecnico/operativo/amministrativo. Il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicati alle Amministrazioni entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile Tecnico della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 13 - SUPERVISIONE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dall'APAC e dalle Amministrazioni Contraenti, per quanto di relativa competenza. A tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. APAC e le Amministrazioni Contraenti, per quanto di relativa competenza, evidenziano le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e il Fornitore sarà chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. APAC e le Amministrazioni Contraenti, per quanto di relativa competenza, si riservano infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere la Convenzione e/o il singolo contratto di fornitura.
4. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10 gennaio 2008 e s.m. e i., provvederanno a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi.

ARTICOLO 14 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione della Convenzione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 15 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Per la disciplina delle modifiche della Convenzione si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ARTICOLO 16 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi indicati nella Convenzione si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

4. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara al Valore Nominale dei BPE al netto dell'IVA, in conformità all'offerta economica, allegata alla Convenzione.

5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono fatturati con cadenza mensile, entro il ventesimo giorno successivo al mese di riferimento e sono liquidati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, salvo eventuali contestazioni e fermi gli adempimenti di legge.

6. Ciascuna fattura deve contenere il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce ed essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l'applicazione delle penali ivi previste.

7. I pagamenti delle somme relative alla prestazione in oggetto sono effettuati dall'Amministrazione Contraente a mezzo di mandato di pagamento secondo gli accordi previsti tra l'Amministrazione Contraente stessa ed il Fornitore.

8. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere

svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, ad avvenuta verifica di conformità, fermi gli obblighi di legge.

9. Il mandato di pagamento e la fattura riportano il codice CIG derivato richiesto dalla singola Amministrazione Contraente e comunicato al Fornitore con l'Ordinativo di Fornitura.

10. Il Fornitore dovrà produrre, in accompagnamento a ciascuna fattura emessa con cadenza mensile, la reportistica sui servizi resi e sul rispetto dei livelli di servizio. La reportistica richiesta è necessaria alla verifica di conformità, vale a dire, alla verifica della corretta esecuzione del contratto da parte del Fornitore e al pagamento delle fatture da parte delle Amministrazioni Contraenti. In particolare, la reportistica dovrà contenere tutti i dati necessari per la verifica del rispetto di termini e modalità di esecuzione del contratto e per la verifica della parte economica. I dati di cui sopra dovranno essere messi a disposizione delle Amministrazioni Contraenti in formato elettronico, lavorabile digitalmente con modalità da concordare tra le Parti (foglio di calcolo, accesso sito web, trasmissione mediante, csv, txt, ecc.).

11. Il Fornitore, su richiesta, dovrà inviare ad APAC i dati relativi a:

- importi fatturati, suddivisi per singola Amministrazione Contraente;
- ogni altro dato utile a rilevare il trend dei servizi relativi alla convenzione richiesti dalle Amministrazioni Contraenti nel periodo di validità degli Ordinativi di Fornitura.

12. In caso di esito positivo della verifica finale di conformità da parte dell'Amministrazione Contraente, la stessa procederà alla corresponsione del saldo come stabilito al precedente comma 8.

ARTICOLO 17 – VICENDE SOGGETTIVE DEL FORNITORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive del Fornitore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, APAC prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 18 – CESSIONE DEI CREDITI/DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dei limiti previsti all'art. 26, comma 12, della L.P. 2/2016.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge del 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il

cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all'Amministrazione Contraente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. L'Amministrazione Contraente non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Aggiudicataria intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile all'Amministrazione Contraente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione Contraente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stessa Amministrazione Contraente. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'Amministrazione Contraente ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alla Convenzione e agli Ordinativi di Fornitura, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'Amministrazione stessa.

6. E' vietata la cessione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e APAC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO

[In caso il Fornitore abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto]

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo massimo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza). La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente.

2. Il subappalto è autorizzato da APAC. Il Fornitore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopraccitato art. 26 della L.P. n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità

assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 comma 6 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione Contraente procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dell'esecuzione. Se il Fornitore, in corso di esecuzione, comunica al Direttore dell'esecuzione contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dal Direttore dell'esecuzione, l'Amministrazione Contraente procede al pagamento della parte non contestata.

4. L'elenco prodotto dal Fornitore prima della stipula della Convenzione e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula della Convenzione, viene utilizzato dall'Amministrazione contraente per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, il Fornitore deve comunicare ad all'Amministrazione contraente le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula della Convenzione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. L'Amministrazione contraente controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. Si chiarisce che, per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, il Fornitore deve comunicare alle Amministrazioni contraenti di cui sopra i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

[In caso il Fornitore non abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 20 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti

degli Enti preposti.

2. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza e assistenza dei lavoratori presso il Servizio Lavoro dell'ente Provincia Autonoma di Trento e presso le sedi degli enti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. della medesima provincia.

ARTICOLO 21 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010, all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, nonché alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016 trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti dei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo decorrente dal 01/02/2018 ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi

retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

ARTICOLO 22 - IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32 comma 2 della L.p. n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'appaltatore ovvero dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti dei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, in caso di cambio di gestione nell'appalto, si ribadisce per l'appaltatore l'obbligo di effettuare, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno quindici giorni prima dell'esecuzione dell'appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore.

2. Il Fornitore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere ad APAC, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo servizio, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale della Convenzione.

3. Per quanto riguarda l'appalto in corso, al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, è stato richiesto al Fornitore uscente di rendere disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato. Il Fornitore non ha reso disponibile uno specifico elenco di personale, a motivo del fatto che sulla commessa non viene impiegato personale in via prevalente per cui non si prospetta l'attivazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 23 – CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI

1. Il Fornitore ha l'obbligo di eseguire la convenzione anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione della convenzione è stabilito nella misura del 5% delle unità lavorative

complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

2. Il Fornitore è tenuto ad applicare a favore dei lavoratori svantaggiati le condizioni economiche-normative di cui al precedente art. 21.

ARTICOLO 24 – SICUREZZA

1. Il Fornitore si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

3. Il Fornitore si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

ARTICOLO 25 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il Fornitore è obbligato a costituire un'unica garanzia definitiva a favore sia di APAC che delle Amministrazioni Contraenti del 10 % (dieci per cento) dell'importo massimo contrattuale. Si applicano le riduzioni indicate all'articolo 93, comma 7 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50.

3. La garanzia definitiva deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti gli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione della Convenzione la stessa sarà trattenuta da APAC.

4. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni nascenti dall'esecuzione delle attività previste dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi Principali di Fornitura, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/APAC hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle medesime penali.

5. La garanzia opera nei confronti di APAC a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi Principali di

Fornitura.

6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, degli Ordinativi Principali di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi; pertanto, la garanzia è svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/APAC, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. La garanzia definitiva può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo di 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono ad APAC i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati ad APAC direttamente dal Fornitore.

8. In ogni caso lo svincolo definitivo della garanzia definitiva residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta da APAC.

9. Nel caso di integrazione della Convenzione, il Fornitore deve modificare il valore della garanzia definitiva in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, APAC ha la facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

11. L'incameramento della garanzia, anche se per penali o altri inadempimenti in danno delle Amministrazioni Contraenti, può avvenire solo con atto della Provincia autonoma di Trento – APAC. Per tale finalità le Amministrazioni Contraenti richiedono, per gli inadempimenti contrattuali del Fornitore nei loro confronti, alla Provincia autonoma di Trento – APAC l'incameramento della garanzia in nome e per conto loro.

12. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da APAC.

13. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.

14. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

- a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento;
- b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

ARTICOLO 26 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, deve essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa (RCT/RCO), a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio, infortuni e responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenni le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione e ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

3. In particolare, il Fornitore prima della stipulazione della Convenzione deve presentare alla Provincia autonoma di Trento – APAC le seguenti coperture assicurative, per importi di massimale non inferiori a quanto indicato:

- polizza di Responsabilità Civile verso terzi a copertura dei danni cagionati dagli Esercizi Convenzionati, per un massimale di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
- polizza Infortuni del valore di Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) per persona, in caso di morte e di Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) per persona, in caso di invalidità permanente.

4. Le garanzie di indennizzo riguardano anche i casi di intossicazione da cibo e bevande.

ARTICOLO 27 – PENALI

1. Con riferimento alla Convenzione, in caso d'inadempimento, non imputabile ad APAC ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, sono previste le penali (applicate da APAC) che seguono:

A - Negozio Elettronico, di cui al precedente art. 8.

In caso di mancata attivazione del negozio elettronico entro i termini previsti dall'art. 8, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, la penale pari allo 0,3 per mille del valore della convenzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

B – Reportistica, di cui al precedente art. 10.

In caso di mancati invii delle previste reportistiche verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, la penale pari allo 0,3 per mille del valore della convenzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti da Capitolato Tecnico.

C - Non conformità sul rispetto di scadenze.

Per non conformità nell'esecuzione del servizio ed in particolare per il mancato rispetto del periodo concesso per adempiere alle contestazioni sollevate a norma dell'art. 13, co. 1 lettere a), b), c), d), e), f) ed h) del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere ad APAC o all'Amministrazione contraente, la penale dello 0,3 per mille per ogni giorno lavorativo di ritardo, del valore degli Ordinativi di Fornitura complessivi staccati sulla Convenzione alla data della relativa nota di contestazione di APAC o, rispettivamente, dell'Ordinativo di Fornitura staccato dall'Amministrazione contraente alla data della relativa nota di contestazione. Per la titolarità all'emissione della nota di contestazione trova applicazione quanto disposto all'art. 13, co. 2 del Capitolato Tecnico.

D – Altre non conformità.

Per altre non conformità nell'esecuzione del servizio ed in particolare per il mancato rispetto del periodo concesso per adempiere alle contestazioni sollevate a norma dell'art. 13, co. 1 lettere g), i) l), m), n), o), p), e q), del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere ad APAC la penale pari ad euro 10.000,00 per ogni contestazione formalizzata a norma dell'art.13, co. 2 del Capitolato Tecnico, ove non vi provveda con immediatezza, intendendo con questo termine l'arco temporale di 24 ore. La reiterazione di non conformità di cui alla presente lettera è motivo di risoluzione.

ARTICOLO 28 - CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali stabilite al precedente art. 27, devono essere contestati al Fornitore per iscritto o tramite PEC dalla Provincia autonoma di Trento - APAC e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti devono essere comunicati per conoscenza alla Provincia autonoma di Trento - APAC.
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione Contraente, il Fornitore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto o tramite PEC, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel precedente articolo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di APAC, il Fornitore deve comunicare in ogni caso per iscritto o tramite PEC le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, ad APAC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano ad APAC nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima APAC a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel precedente articolo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Le Amministrazioni Contraenti e/o APAC possono, nel rispetto delle normative fiscali, compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al precedente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'art. 25, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Ciascuna Amministrazione Contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. APAC, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'Importo Massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione o del singolo Contratto di Fornitura, può trovare applicazione l'art. 29 del presente Capitolato.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel precedente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 29 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI CONTRATTI DI FORNITURA

Per la disciplina della risoluzione della Convenzione e/o dei contratti di fornitura si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e la disciplina specificata all'art. 8 della Convenzione.

ARTICOLO 30 – RECESSO

1. E' facoltà dell'APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti, recedere, tramite raccomandata A/R o PEC, in conformità alla disciplina dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. Il Fornitore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ARTICOLO 32 – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Contraente e di APAC, per quanto di propria competenza,.

2. Il Fornitore dovrà comunicare preventivamente all'Amministrazione Contraente e ad APAC, per quanto di propria competenza, l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

ARTICOLO 33 – TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a

titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del comma 1, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell' APAC di incamerare la garanzia definitiva prestata.

ARTICOLO 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolari del trattamento dei dati personali, in ragione dei ruoli e delle competenze ripartite nell'ambito della struttura della convenzione quadro, sono APAC e le Amministrazioni Contraenti.

La figura del Titolare ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con "regolamento").

A tal fine il Titolare impartisce, nell'ambito dell'atto di nomina di cui al successivo comma 3, istruzioni al Fornitore in quanto Responsabile del trattamento dei dati, a cui competono le attività di cui al successivi commi 4 e 5. Inoltre, il Titolare risponde degli obblighi di cui all'art. 24, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14, del regolamento medesimo. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, chiunque agisca sotto l'autorità del Titolare del trattamento (come Preposto), il Responsabile del trattamento e chiunque agisca sotto l'autorità di quest'ultimo (come Preposto), in quanto abbiano accesso a dati personali, non possono trattare tali dati se non sono istruiti in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto della convenzione, il Fornitore potrà venire a conoscenza, e trattare, oltre dati comuni, anche dati personali appartenenti a particolari categorie (c.d. dati sensibili/supersensibili), nell'esecuzione delle proprie prestazioni.

3. Il trattamento di tali dati da parte del Fornitore deve avvenire esclusivamente in ragione delle finalità discendenti dalla convenzione in parola. Pertanto, con un apposito atto di nomina e conferimento delle relative istruzioni, il Fornitore, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 28 del

regolamento, sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati, con le modalità ivi stabilite. Tale nomina di Responsabile è valida fino alla conclusione delle operazioni di verifica della conformità di cui, in particolare, all'articolo 16, commi 8 e 13.

4. La mancata accettazione della nomina a Responsabile del trattamento diviene causa di risoluzione della convenzione o del singolo ordinativo di fornitura.

5. Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali alla stipulazione ed esecuzione della convenzione o del singolo ordinativo di fornitura. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, agli obblighi discendenti dalla convenzione o dal singolo ordinativo di fornitura. Sotto il profilo della natura delle attività esercitate ed a fini indicativi rispetto alle direttive demandate all'atto di nomina di cui al precedente comma 3, si precisa che il trattamento avviene, in particolare, relativamente a:

a) la raccolta dei dati personali e al loro corretto trattamento in ragione dei legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento negli specifici contesti, condizioni e limiti, come fissati dalla convenzione o del singolo ordinativo di fornitura, oltre che nel rispetto e nei limiti derivanti dall'esercizio dei diritti degli aventi interesse legittimo ai sensi del regolamento;

b) le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32 del regolamento;

c) la notifica di una violazione dei dati personali al Titolare, competente nel merito;

d) la pseudonimizzazione dei dati personali, qualora si riveli una operazione necessaria ai fini della tutela della riservatezza in ragione della specificità della convenzione (vedi, ad esempio, la necessità di trattare dati personali sensibili/supersensibili);

e) l'informazione fornita al pubblico e agli utenti interessati nel rispetto del regolamento, qualora previsto e necessario ai fini dell'esecuzione della convenzione e dei suoi ordinativi di fornitura;

f) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore, nel rispetto del regolamento, qualora risulti necessaria ai fini della convenzione o del singolo ordinativo di fornitura.

6. Il Responsabile del trattamento dei dati ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni di tutta la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti.

7. Il Responsabile del trattamento assume inoltre l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati, relativi e pertinenti alla convenzione o del singolo ordinativo di fornitura, soddisfi i requisiti del regolamento. L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui

all'articolo 40 del regolamento o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 del regolamento, può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 del regolamento. Inoltre il Responsabile del trattamento, si obbliga a:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, rispetto all'Italia, o verso un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione Europea o il diritto nazionale cui è soggetto il responsabile esterno del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del regolamento;
- d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento;
- f) assistere il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione o a disposizione del preposto al trattamento;
- g) restituire al titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato italiano preveda la conservazione dei dati; dopo la cancellazione, dia conferma scritta al titolare/responsabile interno dell'avvenuta eliminazione definitiva dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, dei medesimi dati trattati o copie degli stessi;
- h) mettere a disposizione del titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i) informare immediatamente il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, italiane o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati.

8. Ai sensi del paragrafo 10, dell'art. 28, del regolamento, fatti salvi gli artt. 82, 83 e 84 del medesimo regolamento, se un Responsabile del trattamento, viola il regolamento stesso,

determinando autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento, questi è considerato ad ogni effetto Titolare del trattamento in questione.

ARTICOLO 35 - CLAUSOLA FINALE

1. La Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica alla Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura da parte di APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con la Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non è sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvive ai suddetti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto le previsioni della Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.